

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

**Deliberazione Giunta Provinciale n. 409 del 24/11/2009. Progetto di modifica al processo di compostaggio mediante introduzione di una sezione di digestione anaerobica con recupero energetico, localizzato presso l'esistente impianto di recupero rifiuti speciali ed urbani non pericolosi, nel Comune di Saluzzo, Frazione Cervignasco n. 32, presentato dalla Ditta Galatero Soc. Coop. Agr.**

(omissis)

Preso atto dei pareri e delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle Conferenze dei Servizi del 04.06.2009 e del 13.10.2009, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente;

(omissis)

LA GIUNTA PROVINCIALE

(omissis)

*delibera*

1. Di considerare le premesse parte integrante della presente Deliberazione.
2. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di modifica al processo di compostaggio mediante introduzione di una sezione di digestione anaerobica con recupero energetico, localizzato presso l'esistente impianto di recupero rifiuti speciali ed urbani non pericolosi, nel Comune di Saluzzo, Frazione Cervignasco n. 32, presentato da parte della Ditta Galatero Soc. Coop. Agr., con sede in 12037 Saluzzo - Fraz. Cervignasco n. 32, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito esplicitate. Gli interventi in progetto paiono compatibili con la conservazione delle componenti ambientali presenti sull'area di intervento e non ne pregiudicano in modo significativo né permanente l'integrità, dato atto che nel sito in esame è prevista un'integrazione rispetto al processo di compostaggio dei rifiuti organici speciali ed urbani non pericolosi che attualmente viene già svolto dalla ditta.
3. Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti ambientali, rispetto alle misure già previste dal proponente, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a. deve essere condotta, durante il primo anno di attività dell'impianto di digestione anaerobica, una campagna di monitoraggi atta a verificare il livello di emissioni odorigene collegate all'attività medesima, secondo modalità da concordarsi preliminarmente con Arpa - Dipartimento provinciale di Cuneo. Al termine si dovrà relazionare circa i risultati ottenuti, confrontandoli con le analisi odorimetriche eseguite prima della realizzazione degli impianti in progetto, al fine di valutare l'efficienza di abbattimento delle emissioni odorigene degli interventi realizzati o la necessità di eventuali ulteriori interventi mitiganti. La relazione di che trattasi dovrà essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo ed al Comune di Saluzzo;
  - b. entro 6 mesi dalla messa a regime dell'impianto complessivo, l'Impresa deve effettuare una campagna di misurazione dei livelli sonori emessi dall'impianto diversificati per i tempi di riferimento diurno e notturno, presso le postazioni già

considerate nel documento previsionale, nonché presso eventuali ulteriori ricettori ove si presentino criticità acustiche. Gli esiti delle misure effettuate e le relative interpretazioni devono essere confrontate con i limiti di emissione ed immissione previsti dalla classificazione acustica comunale, nonché deve essere valutato il livello differenziale in periodo diurno e notturno. I suddetti elaborati devono essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Provinciale Arpa di Cuneo e al Comune sede dell'impianto entro 30 giorni dalla conclusione della campagna di misurazione. Qualora i livelli sonori rilevati durante la summenzionata campagna di misura superassero i limiti stabiliti dal PCA, l'impresa dovrà elaborare e trasmettere agli Enti preposti un piano ed un cronoprogramma di interventi che consenta di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti;

c. l'impianto installato dovrà lavorare in modalità cogenerativa secondo le condizioni indicate dalla Deliberazione 19 marzo 2002 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, ai sensi dell'art. 2, comma 8 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n.79, nonché tutte le sue successive modificazioni;

d. in linea con le MTD del settore le emissioni in uscita dal biofiltro devono essere mantenute entro valori inferiori alle 300 U.O./mc;

e. l'impianto di aspirazione del capannone di ricezione del materiale dovrà essere costruito ed installato secondo le norme specifiche di buona tecnica;

f. deve essere arretrata la recinzione sul fronte strada dietro alla barriera verde, come nelle rimanenti parti del perimetro aziendale;

g. devono essere approfonditi alcuni aspetti tecnici, in particolare in relazione ai parametri di progetto dell'impianto di depurazione, mediante indagini da svolgersi sia preliminarmente alla realizzazione dell'impianto sia con monitoraggio mensile nei primi mesi di attività dello stesso;

h. il recupero delle frazioni energetiche che, allo stato attuale del progetto, verrebbero dissipate, deve essere sviluppato in sinergia con attività agro-industriali locali in accordo con i soggetti territorialmente interessati ed istituzionalmente coinvolti.

4. Di dare atto che, da quanto emerso in sede di 2<sup>a</sup> Conferenza dei Servizi relativamente alla realizzazione di due serre finalizzate al recupero del calore in eccesso diversamente disperso nell'ambiente, in contrasto con la pianificazione generale recentemente adottata, l'espressione del parere del Comune di Saluzzo risulta negativo in relazione alla necessità di salvaguardia della programmazione urbanistica e del contesto paesaggistico di riferimento caratterizzato dalla presenza storica nella zona di risorgive, demandando ai proponenti l'individuazione di soluzioni alternative al recupero di calore conformi al nuovo piano regolatore generale adottato.

5. Di dare atto dei pareri e delle autorizzazioni espressi come più sopra esplicitato ed acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 04.06.2009 e del 13.10.2009, conservati agli atti dell'Ente.

6. Di dare atto altresì che è fatto obbligo, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D. Lgs 387/03, al soggetto esercente la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto.

7. Di dare atto, in particolare, del parere igienico sanitario espresso dal rappresentante dell'ASL CN 1, favorevole alla realizzazione dell'intervento con le condizioni espresse al sopraelencato punto 3, lett. d) ed e);

8. Di approvare il progetto, inoltrato dalla Ditta Galatero Soc. Coop. Agr., con sede legale in Fraz. Cervignasco n. 32 – 12037 Saluzzo, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs

152/2006 e s.m.i., e dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., di modifica all'esistente processo di compostaggio, mediante introduzione di una sezione di digestione anaerobica con recupero energetico, localizzato presso l'attuale impianto di recupero rifiuti speciali ed urbani non pericolosi nel Comune di Saluzzo, Frazione Cervignasco n. 32, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

9. Di rinviare, per le motivazioni tutte esposte in premessa, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti e recupero energetico nella sezione di digestione anaerobica ex D.Lgs 152/06 e s.m.i. a successiva Determinazione del Dirigente del Settore Tutela Ambiente, da adottare in seguito alla presentazione di quanto richiesto ai precedenti punti n. 3, lett. h) e 4 del deliberato, nonché alla presentazione del verbale di regolare esecuzione, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia, redatto da tecnico iscritto ad Albo professionale competente ed attestante l'effettiva rispondenza dell'impianto ai requisiti tecnici previsti dalle normative vigenti;

10. Di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente opportuni per l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio degli interventi in progetto;

11. Di rinviare il rilascio del permesso di costruire ai sensi dell'ex DPR 380/01 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Saluzzo, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 30 giorni dalla notifica della presente deliberazione;

12. Di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui ai punti 5 e 8 sono rilasciati:

sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo, come integrato nel corso del procedimento in argomento, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al predetto punto 3, nonché di quelle formulate ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;

13. Di stabilire che eventuali modifiche al progetto definitivo, come integrato nel corso del procedimento in argomento, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all'esame dell'autorità competente alla VIA, pena l'inefficacia del presente provvedimento.

14. Di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi e di stabilire di conseguenza, a tal fine, che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo - Settore VIA - Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo.

15. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla

pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.

16. Di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.

17. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

18. Di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all'art. 49 del richiamato D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

19. Di dichiarare il presente provvedimento, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, perchè – ai sensi dell'art 12, c. 1 D.Lgs 387/03 – la realizzazione di impianti di produzione energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili è considerata di pubblica utilità, indifferibile ed urgente.

omissis

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Allegati

omissis